



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail-gst: gst.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n. 21/GST del 30 gennaio 2020

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 21/GST (2019/2020)

Si dà atto che il Giudice Sportivo Territoriale,
nella riunione tenutasi in Napoli il 30 gennaio 2020,
ha adottato le seguenti decisioni:

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 28/12/2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 28/12/2019 PIANO PIZZERIA LUCIA - SANT EGIDIO CALCIO

Il Sostituto Giudice Sportivo avv. Marco Cardito, con riferimento al reclamo proposto dalla società Sant'Egidio Calcio, preso atto della mancanza del preannuncio prescritto dall'art. 67 CGS; PQM questo Sostituto Giudice Sportivo delibera l'improcedibilità dell'impugnativa, dispone incamerarsi la tassa di reclamo.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

GARE DEL 8/ 1/2020

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 8/ 1/2020 FRIGENTO A.S.D. - ORSARA DI PUGLIA

Il sostituto Giudice Sportivo avv. Marco Cardito, letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Frigento con il quale la stessa ha chiesto la ripetizione della gara per "errore tecnico" del direttore di gara; ritualmente la società controparte Orsara di Puglia ha presentato deduzioni censurando l'ammissibilità dell'impugnativa non avendo la reclamante in sede di preannuncio depositato attestazione circa il pagamento della tassa di reclamo né chiesto l'addebito della stessa sul conto della società; esperiti gli opportuni accertamenti letto altresì il precedente giurisprudenziale allegato dalla resistente va rilevato che l'art. 67 CGS prescrive che "il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo () presso la segreteria del Giudice Sportivo ()" ; rilevato che nella specie la società reclamante con il preannuncio pur ritualmente proposto non ha depositato l'attestazione di cui sopra né richiesto l'eventuale addebito sul conto della società (avendolo fatto soltanto con il reclamo) ragion per cui risulta violato il disposto di cui all'art. 67, comma 1 citato. PQM questo Sostituto Giudice Sportivo delibera di dichiarare improcedibile il reclamo proposto e per l'effetto di omologare il punteggio acquisito sul terreno di gioco di 0/2, in favore della resistente, conferma i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo C.U.; ordina incamerarsi la tassa di reclamo.

CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE MASCHILE

GARE DEL 27/10/2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 27/10/2019 VIRTUS BELSITO - NOCERA SOCCER M.G.F.

... omissis

P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione ex art. 67 C.G.S. alle Società della presente decisione DELIBERA: a) di dichiarare l'improcedibilità del reclamo proposto dalla Società ASD Nocera Soccer MGF e, per l'effetto, di omologare il risultato acquisito sul tdg di 2/0 in favore della reclamata; b) di trasmettere gli atti alla Procura Federale per gli opportuni accertamenti; c) di incamerare la tassa reclamo.

LEGGASI

... omissis

DELIBERA: a) di dichiarare l'improcedibilità del reclamo proposto dalla Società ASD Nocera Soccer MGF e, per l'effetto, di omologare il risultato acquisito sul tdg di 3/0 in favore della reclamata; ... omissis ...

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito

CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE MASCHILE

GARE DEL 8/12/2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 8/12/2019 MICRI - BARANO CALCIO

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, facendo seguito a quanto disposto con C.U. n.18 GST del 16/1/2020 pag.45, letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Barano Calcio relativo alla presunta posizione irregolare ai fini disciplinari del calciatore della società Micri sig. Casaburri Giuseppe (nato il 9/5/2006) che non avrebbe avuto titolo a partecipare alla gara in epigrafe in quanto non avrebbe regolarmente scontato la squalifica inflittagli con C.U. 35 S.G.S. del 5/12/2019, pag. 475; esperita l'attività istruttoria ricevuto il determinante referto della gara del 30/11/2019 (Pro Vives – Micri) e la relativa distinta di gara, si osserva che dall'esame di quest'ultima il calciatore sig. Casaburri non risulta iscritto in distinta di gara, ne ha preso parte a quest'ultima, pertanto deve ritenersi scontata la squalifica di cui al C.U. sopracitato; PQM attesa l'infondatezza del reclamo ne delibera il rigetto del reclamo proposto e per lo effetto omologa il punteggio acquisito sul terreno di gioco di 4/2, in favore della società Micri; conferma i provvedimenti disciplinari già acquisiti e pubblicati sul relativo C.U., ordina incamerarsi la tassa di reclamo.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito

Publicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 30 gennaio 2020.

Il Segretario
Andrea Vecchione

Il Presidente
Carmine Zigarelli